Associazione Italiana Gemmologi
Via Spadari, 2 - 20123 MILANO

REGOLAMENTO

Norme regolamentari per la migliore applicazione dello Statuto e per il funzionamento dell'Associazione

In vigore dal 10/07/2014

Capitolo I

I Soci

- Art. 1) Possono diventare Soci, i gemmologi che siano in possesso del relativo diploma conseguito presso un ente formativo italiano o straniero.
L'accettazione della domanda d'iscrizione all' Associazione è subordinata alla approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso il richiedente si sia diplomato presso un ente formativo non noto al Consiglio Direttivo, questo procederà alla verifica della validità del titolo.

- Art. 2) Per ottenere l'ammissione a Socio dell'Associazione Italiana Gemmologi, il richiedente deve presentare la domanda su apposito modulo approntato dal Consiglio Direttivo (allegato A) e tutti i documenti di cui all'articolo 6 dello Statuto.

- Art. 3) La domanda di ammissione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza in merito, dopo gli accertamenti del caso.
L'accettazione verrà comunicata all'interessato contestualmente all'invio del timbro e del verbale di consegna che dovrà essere restituito alla segreteria controfirmato.

- Art. 4) E' compito del Consiglio Direttivo istituire ed aggiornare l'Elenco dei Gemmologi iscritti, contrassegnati da un numero progressivo che accessibile alla consultazione dei Soci presso la Sede.

- Art. 5) I gemmologi iscritti all'Associazione sono suddivisi in due categorie: soci e soci operativi.
Sono operativi i soci che emettono documenti di analisi gemmologica (Cap. IV Art. 2).
E' facoltà del socio modificare in qualsiasi momento la propria operatività ottemperando alle condizioni previste dal Regolamento.

- Art. 6) Soci morosi: per anno sociale si intende l'anno solare dal 1/01 al 31/12.
La quota sociale deve essere versata entro il primo trimestre dell'anno. Dopo tale data sarà applicato un supplemento di mora pari al 10% della quota dovuta.
Nel caso in cui la quota non sia versata entro l'anno, al Socio moroso verrà inviato un sollecito cui ottemperare entro 30 giorni. Scaduto tale termine il Socio sarà considerato a tutti gli effetti dimissionario e sarà tenuto a rendere, come da Statuto, i simboli associativi dell'Associazione. Sarà inoltre tenuto a non fare più uso dei modelli di Analisi Gemmologica approvati dall'Associazione.

Capitolo II

Emblema dell'Associazione Italiana Gemmologi e suo utilizzo

- Art. 1) L'emblema dell'Associazione Italiana Gemmologi è costituito dal marchio depositato e registrato. I Soci possono utilizzarlo:
a) come timbro di riconoscimento numerato;
b) come simbolo da riportare sulla propria carta intestata o biglietto da visita accompagnato dalla qualifica di Socio ed eventualmente dal numero di appartenenza all'Associazione (figura 1);

Non è previsto l'uso del marchio inserito in modo permanente in strutture espositive (vetrine, insegne, ecc.).
Per tutti i casi non contemplati nei paragrafi precedenti è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo.
- Art. 2) Dimensioni:
a) la dimensione del timbro di riconoscimento concesso in uso ai Soci dell'Associazione è 39x23 mm;
b) la dimensione consentita per la riproduzione a stampa del marchio comprensivo del numero progressivo di appartenenza non deve superare 25x18 mm (figura 2);
c) Per tutti i casi non contemplati nei paragrafi precedenti è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Capitolo III

Analisi Gemmologica

- Art. 1) Al fine di uniformare la terminologia e la metodologia l'Associazione predispone modelli stampati di Analisi Gemmologica ad uso esclusivo dei Soci (allegati B, C).

- Art. 2) Ogni modulo di Analisi Gemmologica conforme al modello di cui all'art. 1) deve essere compilato in ogni sua parte nel rispetto delle normative UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e mediante l'utilizzo della strumentazione obbligatoria con indicazione della casa produttrice.
E' concessa la facoltà di avvalersi della collaborazione di Laboratori o Soci che siano in possesso della strumentazione obbligatoria. Sulla copia di archivio dovrà essere specificato il nominativo del laboratorio o del Socio che ha concesso l'uso della strumentazione obbligatoria.

- Art. 3) Il modulo prestampato deve essere personalizzato, riportando nello spazio superiore sinistro nome, cognome e indirizzo del Socio analista. Il timbro di riconoscimento numerato deve essere apposto in alto a destra.

- Art. 4) Il Socio firmatario è in ogni caso l'unico responsabile dell'analisi effettuata.

- Art. 5) I Soci che emettano analisi gemmologiche e che non usufruiscano dei modelli predisposti dall'Associazione, sono tenuti a depositare presso la segreteria copia conforme del modello di Analisi che intendono utilizzare

Detti modelli dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo. E' vietato l'uso dei termini derivati da, o attinenti al verbo "certificare" (esempio: "certificato", "certificazione"). I Soci sono sempre tenuti ad osservare la normativa UNI in vigore approntata dalla Commissione di gemmologia.

- Art. 6) Nel caso di analisi parziali, il Socio non può utilizzare i modelli prestampati dell'Associazione per le Analisi Gemmologiche.
Le analisi parziali devono sempre riportare i dati anagrafici e la firma dell'analista, i dati tecnici che hanno consentito la diagnosi e gli strumenti utilizzati.
Nel caso venga apposto il timbro dell'Associazione, il modello utilizzato deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Capitolo IV

Crediti formativi per il Socio

Art. 1) Il nuovo socio ha l'obbligo di partecipare al Seminario di avviamento alla professione entro il primo biennio dalla data d'iscrizione.

Art. 2) Il socio è tenuto ad aggiornare continuamente la propria preparazione tecnico-scientifica.

Art. 3) Solo il Socio operativo ha l'obbligo di documentare il proprio aggiornamento mediante l'acquisizione di specifici crediti formativi.
L'obbligo dell'aggiornamento decorre dall'1 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione come Socio.

Art. 4) I crediti formativi si acquisiscono mediante:

a) la partecipazione ad attività di aggiornamento (lezioni, corsi, stages, seminari, convegni e simili) presso Istituti, Enti e Società accreditate.
b) la partecipazione ad attività editoriali (testi, volumi e traduzioni di natura tecnico-scientifica; redazione e pubblicazione di articoli di contenuto tecnico–scientifico, ecc.);
c) la partecipazione ad attività sociali e societarie in associazioni, organismi, enti pubblici e/o privati aventi finalità tecnico-scientifiche;
d) la partecipazione ad attività culturali e redazionali promosse da associazioni gemmologiche e mineralogiche (per esempio l'abbonamento a riviste tecnico-scientifiche);
e) la partecipazione ad attività professionali specifiche quali ad esempio:
 1) gemmologo di laboratorio presso terzi;
 2) docente di corsi e seminari presso terzi;
 3) assistente ad attività tecnico-scientifiche presso enti pubblici o privati.

Art. 5)
4.1 Il socio operativo è tenuto ad acquisire in ogni biennio un minimo di 50 crediti formativi, in conformità alle indicazioni dell'allegato E.

Art. 6) Ogni anno il socio operativo deve inviare all'Associazione opportuna documentazione sull'attività formativa svolta.

Art. 7) L'Associazione Italiana Gemmologi provvederà alla valutazione della documentazione e all'attribuzione dei relativi crediti, dandone comunicazione al socio entro 30 giorni.

Art. 8) I soci operativi che non riescono a raggiungere il numero di crediti formativi previsti per il biennio vengono invitati dal Consiglio a raggiungere la quota prevista entro l'anno solare successivo. Se la quota non viene raggiunta il Consiglio sospenderà il socio dalla lista dei soci operativi.

Capitolo V

Assemblea dei Soci e rinnovo cariche sociali

- Art. 1) L'assemblea è convocata come da Statuto.
L'avviso di convocazione dovrà elencare gli argomenti all'ordine del giorno, dovrà precisare luogo ed ora dell'adunata in prima e seconda convocazione e dovrà essere inviato a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea con raccomandata o altro mezzo purché idoneo ad informare i Soci.

- Art. 2) In occasione del rinnovo delle cariche sociali il Consiglio Direttivo predispone una scheda che riporta i nomi dei Soci candidati che ne abbiano fatto richiesta alla segreteria.

- Art. 3) Il giorno dell'assemblea viene costituita una Commissione elettorale composta da tre membri, dalla quale sono esclusi i Soci candidati.

- Art. 4) Il Socio può esprimere per il Consiglio Direttivo un massimo di nove preferenze, per l'Associazione dei Revisori un massimo di tre preferenze e per l'Associazione dei Probiviri un massimo di tre preferenze.

Capitolo VI

Codice di condotta dell'Associazione Italiana Gemmologi

Principi Generali

- Art. 1) Il Codice Deontologico dell'Associazione Italiana Gemmologi ha lo scopo di precisare i diritti ed i doveri dei gemmologi che desiderano esercitare la loro professione secondo un'etica comune.

- Art. 2) La Gemmologia è una sezione specifica della mineralogia dedicata allo studio delle gemme. Essa studia in particolare materiali e minerali che possono essere utilizzati per alcune loro qualità intrinseche (rarità, colore, bellezza, etc.) come gemme o come materiali decorativi in gioielleria.

- Art. 3) Il gemmologo deve fornire il contributo della propria esperienza professionale per lo sviluppo di progetti utili a migliorare la qualità della professione ed adoperarsi per alimentare la ricerca in campo gemmologico.

Funzioni e Competenze

- Art. 1) Il gemmologo ha il dovere di approfondire costantemente le proprie conoscenze e competenze, come più avanti dettagliato.

- Art. 2) Il gemmologo s'impegna ad utilizzare solo i metodi relativi alla propria disciplina ed a lavorare nei limiti delle proprie competenze e della propria esperienza.

- Art. 3) Il gemmologo si deve astenere dal fare valutazioni in settori riservati al campo di altre discipline.

- Art. 4) I gemmologi che hanno sottoscritto questo codice devono svolgere attività di studio delle gemme, attraverso gli aspetti inerenti la loro formazione e le loro caratteristiche chimiche e fisiche, con particolare riguardo alle loro proprietà ottiche e si occupano inoltre degli strumenti impiegati nell'identificazione delle gemme, delle tecniche usate per il taglio e per la politura nonché degli elementi di valutazione e certificazione.

- Art. 5) I gemmologi che in particolare svolgono regolarmente attività di analista sono tenuti ad aggiornare continuamente la propria preparazione tecnico-scientifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 1,2,3,4,5,6 e 7 del Capitolo IV Regolamento dell'Associazione Italiana Gemmologi.

- Art. 6) L'ammissione all'Associazione Italiana Gemmologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e relativi documenti giustificativi ove richiesto dallo statuto: a) età minima anni 21; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile. Non aver riportato condanne per reati previsti dall'ordinamento penale, né comunque essere indiziato di reato; d) nazionalità di paesi appartenenti all'Unione Europea; e) diploma di scuola dell'obbligo; f) diploma di gemmologo, di cui all'articolo seguente.

- Art. 7) Il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Gemmologi tiene ed aggiorna l'elenco degli enti di formazione, italiani od esteri, abilitati a rilasciare il diploma di gemmologo.

- Art. 8) La domanda di ammissione dovrà essere corredata dei seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato carichi pendenti; e) copia autenticata del diploma di gemmologo di cui all'art.5; f) copia autenticata del diploma di scuola dell'obbligo o titolo di studio superiore. Per l'accertamento del requisito della condotta irreprensibile si provvede d'ufficio da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- Art. 9) La domanda di ammissione in qualità di iscritto dovrà essere compilata su carta semplice e corredata della documentazione di cui all'art.6 dello statuto. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e relativa documentazione, delibererà esprimendo parere positivo o negativo; in quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a motivare la propria decisione entro ulteriori 30 giorni. Detta decisione dovrà essere comunicata al domicilio indicato nella domanda di ammissione.

Rapporti con gli utenti

- Art. 1) L'attività del gemmologo impone il rispetto dei valori morali e professionali. Il gemmologo deve salvaguardare in ogni circostanza l'indipendenza, l'onestà e il senso di umanità. Egli non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.

- Art. 2) Nello svolgimento della sua attività il gemmologo deve assumere un comportamento improntato alle norme di trasparenza, chiarezza e diligenza. Egli deve essere sempre imparziale e deve rifiutare analisi di compiacenza.

- Art. 3) Il gemmologo deve impegnarsi a non utilizzare i documenti e le informazioni che possiede per danneggiare gli altri. Dato che è il solo giudice della qualità delle gemme, egli deve rifiutarsi di effettuare un'analisi senza giustificarsi e deve rifiutare di dare il proprio parere su gemme delle quali ha notizia che siano state sottratte illegalmente o rubate.

- Art. 4) Il gemmologo deve osservare le leggi, in particolare in materia di segreto professionale, che deve essere comunque rispettato sia verbalmente sia nella diffusione di eventuali documenti relativi al materiale esaminato. Ogni eventuale controversia tra associati e tra associati e Associazione Italiana Gemmologi sarà regolata secondo le norme previste dagli articoli 33,34,35,36,37 e 38 dello Statuto dell'Associazione Italiana Gemmologi.

- Art. 5) E' prevista una clausola arbitrale in base alla quale qualsiasi controversia tra le parti relativa o derivante dal presente contratto sarà oggetto di una procedura di conciliazione assistita condotta da un conciliatore unico che procederà in conformità al regolamento di mediazione del Centro di Mediazione per l'Europa il Mediterraneo e il Medio Oriente con sede a Strasburgo, in vigore alla data della presentazione della domanda di conciliazione, nominato dalla Delegazione Italiana del Centro, ove sussistente, o dal Centro stesso. Tale conciliatore procederà in conformità a detto regolamento. Qualora la conciliazione non abbia luogo o non dia risultato positivo, qualsiasi controversia derivante da tali rapporti tra le parti sarà risolta in base al regolamento di arbitrato e al regolamento interno della Corte Arbitrale Europea, facente parte del Centro Europeo di Arbitrato con sede a Strasburgo (in vigore alla data in cui sarà presentata la domanda di arbitrato) con diritto, a meno che ciò non sia consentito dalla legge procedurale applicabile, al riesame della decisione arbitrale da parte di un tribunale arbitrale d'appello, anche per motivi relativi ad un'errata scelta della legge sostanziale applicabile o a errori in fatto o di valutazione o relativi al diritto sostanziale. Il grado arbitrale di appello, ove consentito dalla legge procedurale applicabile, è accettato dalle parti con la firma della presente clausola. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo le disposizioni di tale regolamento e sarà deciso da un arbitro unico nominato, ove la controversia sia di diritto interno, dalla Delegazione nazionale, ove esistente, della Corte Arbitrale Europea e, in assenza di tale delegazione, così come quanto a controversie non interamente di diritto interno, dall'ufficio centrale competente per territorio. Le parti si impegnano a trattare e a far sì che i loro avvocati, consulenti, direttori, impiegati e incaricati trattino in via assolutamente confidenziale ogni controversia tra di essi tra cui i relativi fatti, documenti, prova e decisione arbitrale. Le parti convengono di comportarsi, e di far sì che i loro difensori si comportino, in modo che la durata del procedimento sia di sei mesi e di evitare la produzione di documenti e le audizioni di testimoni che non siano necessari o che siano irrilevanti, evitando altresì continue istanze, ritardi e comportamenti vessatori o ripetitivi e in genere qualsiasi eccesso di legalismo e accettando di pagare alle altre parti tutti i costi legali causati dalla violazione del presente impegno, anche in caso di esito per essa favorevole della controversia. Ciascuna parte si impegna inoltre a rimborsare prontamente alle altre parti la propria quota di qualsiasi anticipo richiesto dalla Corte Arbitrale Europea, o dalla sua delegazione competente per il procedimento, e a riconoscere che le parti avranno diritto di ottenere un decreto ingiuntivo o altre misure cautelari per tale pagamento. Le parti richiedono infine all'arbitro di emettere appena possibile una decisione arbitrale che decida la parte di una o più domande, o di una o più riconvenzionali, che non sia contestata o che sia manifestamente fondata. Sede dell'arbitrato: Milano, Lingua dell'arbitrato: italiano quanto al merito della controversia: - in applicazione del diritto sostanziale italiano.

- Art. 6) L'Associazione dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

- Art. 7) All'Associazione dei Probiviri è rimessa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 35 nonché la soluzione di qualunque controversia tra soci e tra soci e Associazione che si ritenesse di rimettere ai probiviri. ' L ' Associazione dei probiviri ha funzione di arbitro irrituale e le sue determinazioni sono vincolanti ed inappellabili, salvo quanto previsto dal paragrafo successivo. Nel caso in cui sia prevista la radiazione, sarà competente a pronunciarsi in prima istanza, su rinvio dell'Associazione dei probiviri, il comitato di presidenza; è fatta salva la possibilità di appellarsi al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art 11. La decisione adottata dal Consiglio Direttivo è da considerarsi inappellabile e definitiva.

- Art. 8) I provvedimenti disciplinari sono:

a) l'ammonizione scritta;
b) la censura;
c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da sei mesi a due anni;
d) la radiazione.

- Art. 9) L'iscritto a11' Associazione che non osservi un comportamento professionale improntato a correttezza e buona fede nello svolgimento della propria attività di gemmologo, verrà deferito, anche ad iniziativa di un singolo iscritto, all' Associazione dei probiviri, previa segnalazione al Consiglio Direttivo, che applica, qualora ne ricorrano gli estremi, con un giudizio motivato, salvo quanto previsto dall'art. 34 (procedura per radiazione), le sanzioni di cui all'art. 35 del presente statuto.

- Art. 10) La radiazione si applica, altresì, al gemmologo che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

- Art. 11) Nessuna pena disciplinare potrà essere inflitta senza che l'interessato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire davanti all'Associazione dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni, per essere sentito.

- Art. 12) L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

- Art. 13) L'Associazione dei Probiviri dovrà compiere il procedimento accertativo ed assumere le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal differimento della questione all' Associazione.

- Art. 14) L'Associazione dei P robiviri, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti delibera a maggioranza dei componenti.

- Art. 15) Le decisioni sono prese per iscritto, comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo e da questo notificate con lettera A.R. all'interessato.

- Art. 16) Le stesse norme di cui al procedimento di fronte all'Associazione dei Probiviri, si applicheranno nel procedimento di radiazione di fronte al Consiglio Direttivo.

- Art. 17) L'unico responsabile dei risultati dell'analisi è il gemmologo operativo che ha effettuato l'analisi.

- Art. 18) I risultati devono essere fatti pervenire esclusivamente al richiedente.

- Art. 19) Il gemmologo non può divulgare il nominativo del cliente se non con il suo consenso.

- Art. 20) Il gemmologo deve rifiutarsi di prestare la propria opera in favore di persone che abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari o diffide da parte dell'Associazione Italiana Gemmologi.

Rapporti con colleghi e altri Professionisti

- Art. 1) Il gemmologo promuove e valorizza gli scambi e la collaborazione tra Associazioni e Scuole diverse, in un'ottica di allargamento ed integrazione tra gemmologi.

- Art. 2) Il gemmologo conosce e rispetta le specificità teorico-metodologiche di ciascuna Associazione o Scuola del settore ed evita di esprimere giudizi valoriali sulla pretesa superiorità o inferiorità di una metodologia/Scuola/ Associazione sulle altre.

- Art. 3) Il Gemmologo è tenuto, nell'ambito delle attività professionali e al di fuori di esse, al rispetto della professionalità e della personalità dei colleghi

Disposizioni finali

- Art. 1) L'Associazione Italiana Gemmologi si impegna a far rispettare il presente Codice di Condotta da parte di tutti i soci.

- Art. 2) Le infrazioni sono accertate dall'Associazione dei Probiviri.

- Art. 3) Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme di legge.

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GEMMOLOGI

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____Luogo di nascita_____

_____ Residente in _____via____.___

Cap _____ Città _____(____) Cell. _____ Tel. _____

Fax _____ E-mail_____Sito internet _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____PEC _____

Attività/Professione _____

Diplomato Gemmologo presso _____in data _____

CHIEDO

di essere ammesso quale Socio di codesta Associazione

DICHIARA

Di essere in possesso della cittadinanza italiana

Di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento

pubblicati sul sito www.associazioneitalianagemmologi.it e di impegnarsi a rispettare le norme in essi contenute

ALLEGA

Estratto di nascita o autocertificazione (vedi nota);

Certificato di residenza o autocertificazione (vedi nota);

Certificato generale del casellario giudiziale;

Certificato dei carichi pendenti;

Copia autenticata del diploma di gemmologo;

Copia autenticata dell'ultimo diploma d'istruzione conseguito avente valore legale;

Due foto, di cui una firmata sul retro;

Fotocopia documento d'identità.

NOTA

La legge 15.5.1997 n.127 (artt. 1 e 2) e D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 obbliga le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi ad accettare autocertificazioni in fatto di nascita e residenza.

L'Associazione non rientra tra i soggetti obbligati essendo un'associazione.

Viene accettata l'autocertificazione solo nel caso che il Comune interessato rifiuti di rilasciare i normali certificati di nascita e residenza.

SI IMPEGNA

Sin d'ora a rispettare ed adeguarsi, nell'esercizio della propria attività professionale, allo Statuto dell'Associazione Italiana Gemmologi e al relativo Regolamento, documenti questi che dichiara di aver ricevuto e ben compreso, impegnandosi altresì a non violare le norme di deontologia professionale ivi contenute.

Firma _____ Data _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY D.LGS 196/2003 E REG. UE 679/2016

L'Associazione Italiana Gemmologi – con sede legale in 20123 Milano (Mi) Via Spadari, 2
Cod.Fisc. 97207390150 (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 30.06.2003 n.196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art.13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito, "GDPR"), La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. **Oggetto del Trattamento** – Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, "dati personali" o anche "dati" – da Lei direttamente comunicati al Titolare.

2. **Finalità del Trattamento** – i Suoi dati personali sono trattati: **a)** senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità: - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto associativo, ivi compreso l'invio di e-mail istituzionali inerenti le attività dell'Associazione (ad esempio:
Assemblee Generali e di Sezione, corsi di formazione, viaggi di studio, convenzioni, offerte di lavoro, studi e ricerche, pubblicazioni, servizi professionali ecc.); - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini/Collegi), ivi compresa la pubblicazione sull'annuario dell'Associazione Italiana Gemmologi di alcuni dati anagrafici e aziendali (nome, cognome,,numero di tessera, sezione di appartenenza, anno di nascita, denominazione azienda, mansione aziendale); - esercitare i diritti di Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; **b)** solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti Finalità: - inviarLe a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare (ad eccezione di quanto previsto alla precedente lettera; inviarLe a mezzo e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.

3. **Titolare, responsabile e incaricati** – il Titolare del trattamento è l'Associazione Italiana Gemmologi – con sede legale in 20123 Milano (Mi) Via Spadari 2.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Presa visione dell'informativa privacy fornita:

◯ Presto il consenso per le attività di cui al punto 2.b)

◯ Nego il consenso per le attività di cui al punto 2.b)

Luogo e Data _____ Firma _____

Allegato A



Socio dell'Associazione Italiana Gemmologi

Figura 1



Dimensioni permesse 28 x 15 mm
per la riproduzione a stampa.

Figura 2

Allegato B

(modulo analisi colore)

Allegato C

(modulo per analisi diamante)

Allegato D 1

Esempio Consigliato per la Concessione all'uso di Master di Diamante

Il Sottoscritto:

Socio N°.....dell'Associazione Italiana Gemmologi , chiede

al Laboratorio:

di effettuare l'analisi COLORE relativa al Diamante

forma e taglio:

dimensioni:

massa:

a completamento dell'analisi qualitativa n. ……..

(numero progressivo del Socio richiedente)

Timbro dato in uso

Firma.....

.....il

Allegato D 2

Timbro e dati del Laboratorio

Analisi Parziale n.

Forma e taglio:

Dimensioni:

Massa:

COLORE:

Si dichiara che l'analisi è stata effettuata con l'utilizzo di "Master Stones" in Diamante, classificate secondo le Normative UNI.

Il Responsabile, gemmologo analista

.....il

Allegato E

Elenco dei crediti formativi di cui al Cap. IV, Art. 3

Comma a)

Lezioni, corsi, stages e seminari: 1 credito / ora

Esercitazioni presso Istituti e Enti accreditati 1 credito / giorno

Convegni nazionali: 1 credito / ora

Convegni internazionali: 2 crediti / ora

Comma b)

Articolo gemmologici su riviste del settore e/o divulgative: 4 crediti

Articolo di ricerca su riviste scientifiche: 8 crediti

Libri/Ogni volume:…….. 16 crediti

Comma c)

Incarichi occasionali d'insegnamento o interventi tecnico-scientifici: 1 credito / ora

Attività di assistente didattico 1 credito / giorno

Cariche sociali:..... 4 crediti / anno

Commissioni di studio : 5 crediti /anno

Comma d)

Partecipazione ad associazioni gemmologiche o mineralogiche: 3 crediti / anno

Abbonamento a riviste gemmologiche e/o scientifiche del settore: 3 crediti / anno

Comma e)

Attività professionale continua di analista o assistente analista presso terzi: 2 crediti / mese